



Comune di Civitella Del Tronto
Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO
SULLA ISTITUZIONE,
CONFERIMENTO, REVOCA E
GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Articolo 1

Istituzione delle Elevate Qualificazioni

1. Sono istituite le Elevate Qualificazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del CCNL 16 novembre 2022.
2. La istituzione delle Elevate Qualificazioni di direzione di strutture organizzative di cui all'articolo 16 del CCNL 16 novembre 2022 remunera il conferimento degli incarichi dirigenziali, visto che l'ente è privo di dirigenza.
3. Gli incarichi di Elevate Qualificazioni di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 16 del CCNL 16 novembre 2022 sono conferiti di norma a dipendenti classificati nell'area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Possono essere conferiti a dipendenti classificati nell'area degli Istruttore solamente nel caso in cui nell'ente manchino nell'area dei funzionari e delle EQ i profili specifici. Questi incarichi non possono essere conferiti contemporaneamente a più di un dipendente dell'area degli Istruttori e non possono essere né prorogati né rinnovati. Al dipendente destinatario non possono essere conferiti nuovi incarichi di Elevata Qualificazione. La proroga può essere disposta per una sola volta e nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione per l'assunzione di un dipendente dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del profilo di cui l'ente è sprovvisto.
4. Nell'ente sono istituiti numero cinque incarichi di Elevata Qualificazione per la direzione delle Aree.

Articolo 2

Conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti – di norma – con cadenza triennale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altra P.A., in posizioni di lavoro che richiedano un significativo grado di autonomia gestionale;
 - b) capacità professionale sviluppata (di organizzazione; di ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione; di raggiungere risultati lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...), nonché attitudini a ricoprire il ruolo;
 - c) preparazione e requisiti culturali relativi alle materie concernenti l'incarico;
2. Per la valutazione dei fattori di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto degli esiti del curriculum e delle valutazioni degli anni precedenti.
3. Gli incarichi di EQ sono conferiti e possono essere rinnovati dal Sindaco con decreto motivato in relazione ai criteri di cui ai precedenti commi.

Articolo 3

Revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che per ragioni disciplinari, può essere disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:
 - a) intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
 - b) valutazione negativa dell'attività svolta;
 - c) inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore di riferimento.
2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nelle Aree o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.

3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 51/100 e solo dopo che la stessa sia stata confermata a seguito dell'eventuale contraddittorio richiesto dal titolare di EQ.
4. L'inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore di riferimento deve essere accertata da parte del Segretario e deve riferirsi ad indicazioni che hanno un carattere strategico ed una rilievo di interesse generale.

Articolo 4

Graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) posizione nella struttura;
 - b) numero dei dipendenti, senza considerare le EQ;
 - c) articolazione delle attività gestite;
 - d) complessità delle attività;
 - e) destinatari delle attività della posizione;
 - f) valore globale della spesa gestita (Titoli I e II);
2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono contenuti nell'allegato A) al presente regolamento.

Articolo 5

Retribuzione di posizione

1. Il Segretario generale procede alla concreta applicazione della metodologia di graduazione delle Elevate Qualificazioni.
2. La graduazione è aggiornata tutte le volte che un'Area sia interessata da modifiche organizzative.
3. L'individuazione dei fattori di cui all'allegato A) avviene al 1° gennaio dell'anno di riferimento a quello in cui vengono emanati gli atti di individuazione dei titolari delle EQ.
4. La misura della retribuzione di posizione è determinata sulla base del punteggio ottenuto nell'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli.
5. La retribuzione di posizione spettante è pari a:

Punteggio	Area Funzionari (ex cat. D) Valore annuo lordo (con 13esima)	Area Istruttori (ex cat. C¹) Valore annuo lordo (con 13esima)
fino a 33 punti	11.500,00	3.000,00
da 34 a 63 punti	13.500,00	5.642,00
da 64 a 80 punti	14.500,00	6.175,00
da 81 a 99 punti	16.000,00	6.552,00
100 punti	18.000,00	9.500,00

¹ Nei casi di applicazione dell'articolo 16, comma 3, e articolo 16, comma 4, CCNL 16 novembre 2022.

Articolo 6

Retribuzione di risultato

1. L'Ente garantisce il 15 per cento delle risorse, complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle EQ destinate nel corso del 2016, alla retribuzione di risultato. Si conferma l'adozione del sistema valutativo della performance del personale titolare di EQ, approvato con deliberazione di Giunta complessiva dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata n. 16 del 05 febbraio 2014. Qualora la sommatoria degli importi delle retribuzioni di posizione dovessero superare il budget dell'85 per cento delle risorse sopra determinate, si procederà ad una riduzione proporzionale su tutti gli importi delle EQ attribuite, al fine di ricondurre la spesa entro il tetto dell'85 per cento e di garantire comunque il 15 per cento alla retribuzione di risultato.
2. Nel caso di conferimento di incarico ad interim ad altro dipendente già titolare di incarico di EQ, alla retribuzione di risultato ordinariamente spettante per l'Area diretta come principale, sarà attribuito un ulteriore importo, variabile tra il 15 per cento e il 25 per cento, del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto dell'incarico ad interim. La sostituzione, in questo caso, è lo strumento necessario per consentire la continuità dell'azione amministrativa per casi di impedimento, temporanea assenza anche nelle more delle procedure di reclutamento, del titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione, il che implica, per il sostituto, l'assunzione in prima persona delle responsabilità connesse all'ufficio del quale si assume la titolarità in via sostitutiva.
3. La retribuzione di risultato spettante sarà pari al 25 per cento del punteggio conseguito nell'Area assunta ad interim. La retribuzione di risultato spettante per detto incarico non potrà essere inferiore al 15 per cento della pesatura dell'Area diretta ad interim. Nel caso in cui gli obiettivi dell'Area diretta ad interim dovessero essere raggiunti in misura inferiore al 60 per cento, non spetterà alcuna retribuzione di risultato per detta Area. La somma spettante a titolo di retribuzione di risultato per l'Area diretta ad interim sarà detratta dal budget disponibile di cui al precedente comma 1.

Articolo 7

Relazioni sindacali

1. Il contenuto del presente regolamento è stato oggetto di informazione preventiva e, su richiesta dell'ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, alla revoca e alla graduazione degli incarichi di Elevate Qualificazioni.

* * *